

VERBALE DI ACCORDO

Addi 4 maggio 2013, in Roma,

tra

La Soc. Vodafone Omnitel NV e la Soc. Vodafone Gestione S.p.A., VST
e

la SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU,

Le condizioni del presente accordo si applicano ai lavoratori di Vodafone Italia e di Vodafone Gestioni in forza all'atto di stipula del presente accordo, come segue.

Con riferimento al Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna e quello che sarà sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 6 maggio 2013, le parti si sono date atto di aver esperito ed esaurito la procedura di mobilità *ex lege* 223/91 avviata l'11 marzo 2013, e pertanto le Società si impegnano a corrispondere, a ciascun lavoratore collocato in mobilità - previa non opposizione al licenziamento con sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. - una somma lorda a titolo di incentivazione/transazione generale novativa, il cui importo è definito secondo lo schema di seguito riportato:

- Risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese di giugno 2013: 36 mensilità comprensivi dell'indennità sostitutiva del preavviso.
- Risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese di luglio 2013: 28 mensilità comprensivi dell'indennità sostitutiva del preavviso.
- Risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese di settembre 2013: 24 mensilità comprensivi dell'indennità sostitutiva del preavviso.
- Risoluzione del rapporto di lavoro dal 1° ottobre 2013 e il 31 ottobre 2014: 8 mensilità comprensivi dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Unitamente alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale l'Azienda Vodafone, a coloro che ne facessero richiesta, provvederà sostenere il contributo complessivo (socio sostenitore + socio utilizzatore) del FSIO (Fondo di Solidarietà Interna Omnitel) per la durata massima di 12 mesi decorrenti dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai lavoratori che non si opporranno al collocamento in mobilità e che manifesteranno la volontà di accettare una ricollocazione presso Società terze, sarà corrisposto uno specifico incentivo all'esodo secondo lo schema di seguito riportato:

- Risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese di giugno 2013: 28 mensilità comprensivi dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- Risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese di luglio 2013: 24 mensilità comprensivi dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Inoltre nei confronti dei lavoratori che manifesteranno la volontà di accettare una ricollocazione presso Società terze sarà prevista un'assunzione a tempo indeterminato senza il periodo di prova e con un abbattimento della retribuzione annua nel limite massimo del 15%.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like 'Papa', 'B', 'M', 'S', 'H', 'G', 'L', 'R', 'A', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'AA', 'BB', 'CC', 'DD', 'EE', 'FF', 'GG', 'HH', 'II', 'JJ', 'KK', 'LL', 'MM', 'NN', 'OO', 'PP', 'QQ', 'RR', 'SS', 'TT', 'UU', 'VV', 'WW', 'XX', 'YY', 'ZZ', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'DDD', 'EEE', 'FFF', 'GGG', 'HHH', 'III', 'JJJ', 'KKK', 'LLL', 'MMM', 'NNN', 'OOO', 'PPP', 'QQQ', 'RRR', 'SSS', 'TTT', 'UUU', 'VVV', 'WWW', 'XXX', 'YYY', 'ZZZ', 'AAAA', 'BBBB', 'CCCC', 'DDDD', 'EEEE', 'FFFF', 'GGGG', 'HHHH', 'IIII', 'JJJJ', 'KKKK', 'LLLL', 'MMMM', 'NNNN', 'OOOO', 'PPPP', 'QQQQ', 'RRRR', 'SSSS', 'TTTT', 'UUUU', 'VVVV', 'WWWW', 'XXXX', 'YYYY', 'ZZZZ', 'AAAAA', 'BBBBB', 'CCCCC', 'DDDDD', 'EEEEE', 'FFFFF', 'GGGGG', 'HHHHH', 'IIIII', 'JJJJJ', 'KKKKK', 'LLLLL', 'MMMMM', 'NNNNN', 'OOOOO', 'PPPPP', 'QQQQQ', 'RRRRR', 'SSSSS', 'TTTTT', 'UUUUU', 'VVVVV', 'WWWWW', 'XXXXX', 'YYYYY', 'ZZZZZ', 'AAAAAA', 'BBBBBB', 'CCCCCC', 'DDDDDD', 'EEEEEE', 'FFFFFF', 'GGGGGG', 'HHHHHH', 'IIIIII', 'JJJJJJ', 'KKKKKK', 'LLLLLL', 'MMMMMM', 'NNNNNN', 'OOOOOO', 'PPPPPP', 'QQQQQQ', 'RRRRRR', 'SSSSSS', 'TTTTTT', 'UUUUUU', 'VVVVVV', 'WWWWWW', 'XXXXXX', 'YYYYYY', 'ZZZZZZ', 'AAAAAA', 'BBBBBB', 'CCCCCC', 'DDDDDD', 'EEEEEE', 'FFFFFF', 'GGGGGG', 'HHHHHH', 'IIIIII', 'JJJJJJ', 'KKKKKK', 'LLLLLL', 'MMMMMM', 'NNNNNN', 'OOOOOO', 'PPPPPP', 'QQQQQQ', 'RRRRRR', 'SSSSSS', 'TTTTTT', 'UUUUUU', 'VVVVVV', 'WWWWWW', 'XXXXXX', 'YYYYYY', 'ZZZZZZ']

Ai lavoratori che alla conclusione dei 12 mesi di vigenza del Contatto di Solidarietà dovessero manifestare la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, le parti definiscono fin da ora che a costoro sarà conferito un incentivo all'esodo pari a quello definito al punto comma del presente Accordo (ultimo scaglione temporale).

Tale importo sarà erogato previa sottoscrizione di verbale di conciliazione e transazione generale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c..

Ai lavoratori che richiederanno la variazione del proprio profilo orario, sarà riconosciuto un importo *Una Tantum* calcolato sulla retribuzione mensile lorda percepita in virtù del rapporto di lavoro a tempo pieno, secondo lo schema di seguito riportato:

- trasformazione del profilo orario a 20 ore settimanali: 6 mensilità.
- trasformazione del loro profilo orario a 30 ore settimanali: 2 mensilità.

L'Azienda, a fronte di specifica richiesta delle Organizzazioni Sindacali, conferma che verrà mantenuta fino al 30 aprile del 2016 la garanzia occupazionale fatte salve le risoluzioni consensuali, quelle per giusta causa nonché le eventuali uscite volontarie. Pertanto non saranno attivati licenziamenti collettivi. Inoltre fino a tale data non saranno realizzate operazioni di societizzazione ed esternalizzazione, per il tramite di cessioni di ramo.

Nell'ambito di un modello di *Customer Care* coerente con le Politiche di Gruppo, Vodafone Italia afferma che l'insieme delle attività e dei volumi del *Customer Care* gestiti in *off shoring* è in linea con la complessiva sostenibilità del *customer*. Pertanto tali attività e volumi non saranno soggetti ad ulteriori variazioni. Inoltre coerentemente con un piano di automazione delle attività, le stesse potranno nel tempo subire una progressiva riduzione.

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL e dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Vodafone Omnitel N.V., rappresentativo delle RSU costituite nelle Unità Produttive della Società Vodafone Omnitel N.V. e sulla base del mandato ricevuto dalle Assemblee dei lavoratori.

Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Soc. VODAFONE OMNITEL N.V.

p. la Soc. VODAFONE GESTIONE S.p.A.

E VST

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. il Coordinamento delle RSU

[Handwritten signatures and names of representatives from Vodafone Omnitel N.V., Vodafone Gestione S.p.A., SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL, and the RSU Coordination]

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113, IV comma, cod.civ.; artt. 410 e 411, III comma, cod.proc.civ.)

Addì,2013 in

La Commissione di Conciliazione costituita dai Sigg.: e nella loro qualità di conciliatori designati, rispettivamente, da.....e da.....

ha esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra il Signor/la Signora.....(d'ora innanzi il "Lavoratore" ed unitamente alla Società, le "Parti"), che ha conferito espresso mandato alla Organizzazione Sindacale sopra citata per l'assistenza nella presente conciliazione

erappresentata dal Sig., che dichiara di essere in possesso dei necessari poteri

I Conciliatori:

accertata l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dalla normativa richiamata in epigrafe, ed hanno, quindi, dato corso al tentativo di conciliazione della controversia avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito del quale hanno preso atto che le Parti sono pervenute alla sistemazione totale della stessa nei seguenti termini.

Premesso che:

- a) il Lavoratore ha prestato la propria attività alle dipendenze della Società dal.....,con qualifica die inquadramento nel livello/categoria del vigente CCNL per il Personale dipendente da Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- b) in data la Società ha attivato la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 per il licenziamento per riduzione di personale e la collocazione in mobilità di n. lavoratori;
- c) la procedura è stata regolarmente esperita e si è conclusa con l'Accordo sindacale del;
- d) la Società ha comunicato al Lavoratore, rientrando nelle condizioni di cui all'Accordo sindacale sopra citato, il recesso dal rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 9, Legge n. 223/91, con decorrenza dal
- e) l'Accordo sindacale suddetto ha previsto un sostegno economico a titolo di incentivazione all'esodo, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, per i Lavoratori collocati in mobilità;
- f) le Parti intendono, inoltre, definire bonariamente ogni possibile ragione di lite conciliando e transigendo ex artt. 1965 e seguenti c.c., anche in via generale e novativa, ogni e qualsiasi pretesa che possa derivare, sia in via causale sia in via meramente occasionale, dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua cessazione, anche al fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente Accordo che sostituisce ogni intesa, e/o Accordo, precedentemente definito;
- 2) il Lavoratore dichiara di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, comunicatogli dalla Società, riconoscendo che il rapporto di lavoro si è risolto, a tutti gli effetti, alla data del (...) nonché di rinunciare ad ogni possibile impugnazione del

Papa

OM

10/10
CB
A/
1/3

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno reciprocamente atto dell'estinzione totale della controversia a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge e/o di Contratti e Accordi collettivi e individuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Lavoratore

La Società

I Conciliatori

I sottoscritti Conciliatori, come sopra designati, dopo aver proceduto alla identificazione delle Parti nel seguente modo:

Società:..... -C.I. n. rilasciata dal Comune di in data e scadenza al

Lavoratore: -C.I. n. rilasciata dal Comune di in data e scadenza al

dichiarano che le sottoscrizioni delle parti medesime sono autografe e che sono state apposte in calce al presente verbale di conciliazione contestualmente e in loro presenza.

Il presente verbale di conciliazione in sede sindacale verrà depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di a cura di, per l'ulteriore deposito presso la Cancelleria del Tribunale di (Sez. Lavoro).

Le Parti hanno ricevuto, ai sensi di legge, l'informativa sull'utilizzazione dei loro dati personali contenuti nel presente atto, che formano oggetto di trattamento da parte di e di nell'ambito delle loro peculiari finalità statutarie ed istituzionali.

Il Lavoratore

Il Datore di Lavoro

CPM
CB

Papa

SA SH

3/3

AG. R B

